

La presente deliberazione viene affissa il 22/10/2021 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni



PROVINCIA di BENEVENTO

COPIA Deliberazione n. 238 del 21/10/2021 del Presidente della Provincia

Oggetto: Autorizzazione all'utilizzo a tempo parziale e determinato di un dipendente dell'Ente ai sensi dell'articolo 14 del CCNL del 22.01.2004 e dell'art. 1, comma 557 della Legge n. 311/2004 da parte del Comune di Ceppaloni (BN) fino al 31.12.2021.

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **ventuno** del mese **ottobre** alle ore **15:00** presso la Rocca dei Rettori il Presidente della Provincia, Antonio Di Maria, ha adottato la presente deliberazione.

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Maria Luisa Dovetto.

IL PRESIDENTE

VISTA l'allegata proposta del e ritenuto di farla propria ad ogni effetto di legge e regolamenti:

RITENUTO doversi approvare la proposta in oggetto;

RITENUTA anche l'urgenza a provvedere in merito;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del Tuel;

VISTI:

- **il D.Lgs. 50/2016 ess.mm.ii.;**
- **il D.Lgs. 267/2000;**
- **lo Statuto Provinciale;**

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

di approvare la proposta di cui in oggetto e per l'effetto:

Di prendere atto della richiesta avanzata dal Sindaco del Comune di Ceppaloni (BN) con nota n. 7542 del 21.09.2021 di utilizzazione del dipendente di questo Ente Caiola Cosimo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 14 del CCNL del 22.01.2004, nonché dell'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004.

Di dare atto che la convenzione a stipularsi è quella già approvata in schema nella deliberazione presidenziale n. 169 del 05.07.2021

Di autorizzare il dipendente Caiola Cosimo, inquadrato nella cat. C con il profilo di Istruttore Economico Finanziario, a prestare la propria attività lavorativa presso il Comune di Ceppaloni (BN), con compiti e mansioni attinenti alla categoria di appartenenza ed al profilo professionale posseduto, dalla data di sottoscrizione della convenzione e fino al 31.12.2021:

- per un tempo di lavoro complessivo pari a 9 (nove) ore settimanali e per 27 (ventisette) ore settimanali presso la Provincia di Benevento, ai sensi dell'art. 14 del CCNL del 22.01.2004, ferma restando la titolarità del rapporto di lavoro che rimane in capo a questo Ente.
- per un tempo di lavoro complessivo pari a 8 (otto) ore settimanali al di fuori dell'orario di servizio delle 36 ore, ai sensi dell'art. 1, comma 557 della legge n. 311/2004, ferma restando la titolarità del rapporto di lavoro che rimane in capo a questo Ente.

Di dare atto che resta ad esclusivo carico del Comune di Ceppaloni (BN) ogni ulteriore onere aggiuntivo che derivi dall'utilizzo del dipendente, compresa l'indennità di posizione per l'incarico di responsabilità, se conferito ai sensi dell'art 17, comma 6, del CCNL del 21.05.2018 presso il Comune, nonché la quota del trattamento economico fondamentale, in relazione al numero di ore di utilizzo.

Di trasmettere copia della presente deliberazione ai Responsabili dei Servizi Gestione Giuridica del Personale, Servizio Finanziario e Gestione delle Riscossioni e dei Pagamenti-Tributi per i successivi adempimenti di competenza.

Di rendere la deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 c.4 del DLgs 267/2000.



Provincia di Benevento

OGGETTO:	Autorizzazione all'utilizzo a tempo parziale e determinato di un dipendente dell'Ente ai sensi dell'articolo 14 del CCNL del 22.01.2004 e dell'art. 1, comma 557 della Legge n. 311/2004 da parte del Comune di Ceppaloni (BN) fino al 31.12.2021.
-----------------	---

PROPOSTA di DELIBERA per il PRESIDENTE Gestione Giuridica del Personale

PREMESSO CHE:

- con deliberazione presidenziale n. 299 del 31.12.2020 si autorizzava il dipendente Caiola Cosimo, inquadrato nella cat. C, con il profilo di Istruttore Economico Finanziario, a prestare la propria attività lavorativa presso il Comune di Ceppaloni (BN), con compiti e mansioni attinenti alla categoria di appartenenza ed al profilo professionale posseduto, per un periodo di mesi tre e precisamente dal 01.01.2021 al 31.03.2021;
- con successiva deliberazione presidenziale n. 90 del 31.03.2021, a seguito di richiesta del Sindaco del Comune di Ceppaloni prot. n. 0009890 del 14.12.2020, di proroga per ulteriori 12 mesi della convenzione stipulata in data 08.01.2020, e della disponibilità del dipendente Caiola Cosimo, si autorizzava il rinnovo delle convenzioni per il periodo dal 01.04.2021 al 30.06.2021, ai medesimi patti e condizioni;
- con successiva deliberazione presidenziale n. 169 del 05.07.2021, a seguito di richiesta del Sindaco del Comune di Ceppaloni prot. n. 0009890 del 14.12.2020, di proroga per ulteriori 12 mesi della convenzione stipulata in data 08.01.2020, e della disponibilità del dipendente Caiola Cosimo, si autorizzava il rinnovo delle convenzioni per il periodo dal 01.07.2021 al 30.09.2021, ai medesimi patti e condizioni;

VISTA la nota prot. n. 7542 del 21.09.2021 con la quale il Sindaco del Comune di Ceppaloni (BN) ha chiesto di prorogare per mesi 12 la convenzione in scadenza il 30.09.2021, per l'utilizzazione del dipendente di questo Ente Caiola Cosimo, Istruttore Economico Finanziario – categoria C, ai medesimi patti e condizioni;

DATO ATTO che:

- non è possibile concedere la proroga di 12 mesi come richiesto dal Comune di Ceppaloni per esigenze organizzative dell'Ente, dovute alla carenza di personale appartenente all'area economica-finanziaria in quanto ancora non conclusi i concorsi banditi per l'acquisizione di n. 1 Istruttore Direttivo Economico-Finanziario cat. D e di n. 1 Istruttore Economico-Finanziario cat. C;
- in ogni caso, per venire incontro alle necessità rappresentate dal Comune di Ceppaloni, alla luce della normativa vigente (art. 14 CCNL 22.01.2004 e art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004), e per consentire il disbrigo di pratiche ancora in corso, è possibile prorogare l'utilizzo del citato dipendente fino a tutto il 31.12.2021, come da nulla osta nel merito espresso dal dirigente ad interim del settore amministrativo-finanziario;

PRESO ATTO della disponibilità manifestata dal dipendente Caiola Cosimo di continuare a prestare parte della propria attività lavorativa presso il Comune di Ceppaloni (BN) alle stesse condizioni della convenzione stipulata per il periodo 01.07.2021-30.09.2021, mediante n. 9:00 ore settimanali nell'ambito delle 36 ore settimanali ordinarie e n. 8 ore settimanali aggiuntive al di fuori dell'orario di servizio;

CONSIDERATO che:

- l'art. 14 del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali stipulato in data 22.01.2004:
 1. al comma 1, testualmente, recita: *“Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d’obbligo mediante convenzione e previo assenso dell’ente di appartenenza”*;
 2. al comma 2 stabilisce che *“Il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale, ...omissis.. è gestito dall’ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell’ente di utilizzazione”*;
- la dichiarazione congiunta n. 10 allegata al CCNL del 22.1.2004 prevede che le parti concordano nell'affermare che la disciplina complessiva dell'art. 14 (personale distaccato a tempo parziale) intende offrire agli enti interessati una regolazione uniforme ed innovativa relativamente alla utilizzazione del personale cosiddetto "a scavalco" che viene praticata da tempo e in via di fatto in modo particolare dagli enti di ridotte dimensioni demografiche. Il predetto articolo prende in considerazione, quindi, disciplinandola compiutamente, la condizione dei lavoratori che, fermo restando la unitarietà e la unicità del rapporto di lavoro, sono legittimati a rendere le proprie prestazioni lavorative, ordinarie e straordinarie, a favore di due datori di lavoro;
- il comma 557, dell'articolo 1 della legge 311/2004 consente ai Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti di servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'Amministrazione di provenienza, per far fronte alle peculiari problematiche di tipo organizzativo scaturenti dall'esiguità degli organici e dalle ridotte disponibilità finanziarie;
- il parere del Consiglio di Stato n. 3764/2013 dell'11 dicembre 2013 che, nel rispondere al quesito del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – prot. n. 15802 del 7.11.2013, ha confermato che:
 - ~ la disposizione di cui all'art. 1, comma 557 cit., da qualificare come “normativa speciale”, costituisce una deroga al principio dell'unicità del rapporto di lavoro a tempo pieno espresso dall'art. 53, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001;
 - ~ in ogni caso, nell'applicazione dell'istituto in esso disciplinato deve essere rispettato il limite della durata massima dell'orario di lavoro fissato in 48 ore settimanali dall'art. 4 del D.lgs. n. 66/2003;
 - ~ l'utilizzazione presso altri enti locali è consentita per le sole prestazioni che non arrechino pregiudizio al corretto svolgimento presso l'ente di appartenenza e non interferiscano con i compiti istituzionali;
 - ~ vanno osservate le prescrizioni stabilite presso l'ente di appartenenza in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoratore;

DATO ATTO che:

- la prestazione resa ex art. 14 CCNL 22.1.2004, pertanto, si configura quale “*scavalco condiviso*” e consiste nell’attività a tempo parziale che il lavoratore svolge presso ciascuno degli enti cui è assegnato, sino al raggiungimento del limite di orario contrattualmente previsto e che non perfeziona l’ipotesi di comando temporaneo, né un’assunzione a tempo determinato, bensì si configura come uno strumento duttile di utilizzo plurimo e contemporaneo del dipendente pubblico, senza ulteriori costi per le amministrazioni beneficianti rispetto all’espletamento del normale orario di lavoro con vincolo di esclusività (Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Sicilia, parere n. 128 del 9 settembre 2014; Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, pareri n. 414/2013 e n. 303/2014);
- la prestazione resa ex art. 1, comma 557 legge n. 311/2004 si configura quale “*scavalco d’eccedenza*” e consiste nella prestazione lavorativa aggiuntiva che il lavoratore, rimanendo legato all’unico rapporto d’impiego con l’Amministrazione di provenienza, svolge al di fuori del limite di orario contrattualmente previsto presso l’ente utilizzatore, entro la durata massima consentita dal D.Lgs. n. 66/2003 di 48 ore settimanali;

VISTA la deliberazione n. 109/2017/PAR della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per il Molise che non esclude la possibilità che un ente locale possa fare ricorso contestualmente e, con riferimento al medesimo dipendente, ai due diversi istituti giuridici del cd. “scavalco condiviso” e del c.d. “scavalco d’eccedenza” se:

- il dipendente, pur rivolgendo parzialmente le proprie prestazioni lavorative a favore di due enti pubblici, resta legato ad un unico rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto pubblico principale;
- le prestazioni lavorative aggiuntive non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l’ente di appartenenza;

VISTI gli schemi di convenzione da stipularsi tra il Comune di Ceppaloni (BN) e la Provincia di Benevento” già allegati alla deliberazione presidenziale n. 169 del 05.07.2021

TENUTO CONTO che la Provincia di Benevento, con la stipula della convenzione di cui all’allegato A consegue un discreto risparmio nella spesa sostenuta per il dipendente in virtù della compartecipazione ai costi da parte del Comune utilizzatore, e, unitamente, alla sottoscrizione dell’allegato B, ottempera anche alle funzioni di supporto e collaborazione con i Comuni della Provincia, ai sensi di quanto previsto dalla legge n. 56/2014;

RITENUTO, pertanto, di dover aderire, parzialmente, alla richiesta formulata dal Comune di Ceppaloni (BN) con nota n. 7542 del 21.09.2021 e approvare gli allegati schemi di convenzione da stipularsi tra la Provincia di Benevento e il citato Comune;

RESO il parere favorevole di regolarità tecnica ed acquisito quello favorevole di regolarità contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del Tuel;

VISTI:

- ✓ il D.Lgs. n.267/2000 T.U.E.L;
- ✓ lo Statuto Provinciale;
- ✓ Il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- ✓ le Deliberazioni del CP n.2 del 3.3.2021 di approvazione definitiva del DUP 2021/2023 e la n.3 del 3.3.2021 di approvazione del Bilancio di previsione annuale 2021 e triennale 2021/2023;

- ✓ la Delibera Presidenziale n. 182 del 02.08.2021 di approvazione del Piano della Performance 2021 e assegnazione PEG e obiettivi per l'anno 2021;

PROPONE di DELIBERARE

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrale e sostanziale del presente dispositivo:

Di prendere atto della richiesta avanzata dal Sindaco del Comune di Ceppaloni (BN) con nota n. 7542 del 21.09.2021 di utilizzazione del dipendente di questo Ente Caiola Cosimo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 14 del CCNL del 22.01.2004, nonché dell'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004.

Di dare atto che la convenzione a stipularsi è quella già approvata in schema nella deliberazione presidenziale n. 169 del 05.07.2021

Di autorizzare il dipendente Caiola Cosimo, inquadrato nella cat. C con il profilo di Istruttore Economico Finanziario, a prestare la propria attività lavorativa presso il Comune di Ceppaloni (BN), con compiti e mansioni attinenti alla categoria di appartenenza ed al profilo professionale posseduto, dalla data di sottoscrizione della convenzione e fino al 31.12.2021:

- per un tempo di lavoro complessivo pari a 9 (nove) ore settimanali e per 27 (ventisette) ore settimanali presso la Provincia di Benevento, ai sensi dell'art. 14 del CCNL del 22.01.2004, ferma restando la titolarità del rapporto di lavoro che rimane in capo a questo Ente.
- per un tempo di lavoro complessivo pari a 8 (otto) ore settimanali al di fuori dell'orario di servizio delle 36 ore, ai sensi dell'art. 1, comma 557 della legge n. 311/2004, ferma restando la titolarità del rapporto di lavoro che rimane in capo a questo Ente.

Di dare atto che resta ad esclusivo carico del Comune di Ceppaloni (BN) ogni ulteriore onere aggiuntivo che derivi dall'utilizzo del dipendente, compresa l'indennità di posizione per l'incarico di responsabilità, se conferito ai sensi dell'art 17, comma 6, del CCNL del 21.05.2018 presso il Comune, nonché la quota del trattamento economico fondamentale, in relazione al numero di ore di utilizzo.

Di trasmettere copia della presente deliberazione ai Responsabili dei Servizi Gestione Giuridica del Personale, Servizio Finanziario e Gestione delle Riscossioni e dei Pagamenti-Tributi per i successivi adempimenti di competenza.

Di rendere la deliberazione ad adottarsi, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 c.4 del DLgs 267/2000.

Benevento, li 21/10/2021

*Il Responsabile del
f.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto*

*IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto*



Provincia di Benevento

**Proposta di Delibera Presidenziale N. 1 del 21/10/2021
Gestione Giuridica del Personale**

PARERI

PARERE di REGOLARITÀ TECNICA - Art. 49 D.LGS. 267/2000

Il sottoscritto DIRIGENTE del Gestione Giuridica del Personale esprime sul presente atto parere **Favorevole**, in ordine alla **regolarità tecnica**, ai sensi dell'art. 49 del DLgs. n. 267/2000.

Motivazione:

Benevento, 21/10/2021

**IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto**

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to DI MARIA ANTONIO

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto

Si attesta che:

- ✓ **la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data odierna ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs.vo n.267 dell' 8/8/2000.**
- ✓ **se ne dispone la pubblicazione all'Albo Pretorio online.**
- è divenuta esecutiva in data _____ decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art.134, comma 3, del D.Lgs.vo n.267 del 18.8.2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto

=====

Copia conforme all'originale agli Atti per uso amministrativo 21/10/2021

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto
